



Comune di
Milano

IL SINDACO

VISTI

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. n. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

IL SINDACO

VISTI

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";



il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”,

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente per oggetto “Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 10/2020 Pg. 129135/2020 del 11/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 12/2020 Pg. 0131166/2020 del 13/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini”;

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 16/2020, Pg. 0149415, del 26/3/2020 “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione dei servizi funebri e al servizio del crematorio di Lambrate”;



l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 18/2020, Pg. 0140212, del 2/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 con riferimento alla gestione del crematorio di Lambrate";

l'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 20/2020, Pg. 0136843, del 20/4/2020 "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di ulteriori misure eccezionali volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID- con riferimento alla gestione dei servizi funebri e del Crematorio di Lambrate";

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25/3/2020, all'articolo 4, comma 2, si introducono misure finalizzate a superare la criticità dovute al crescente numero dei decessi e all'accumulo straordinario di feretri con conseguente saturazione e dei cimiteri e degli impianti di cremazione, che autorizza i comuni ad eseguire l'inumazione qualora non sia possibile la cremazione dei feretri;

il Regolamento dei Servizi Funebrici e Cimiteriali, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015.

RILEVATO che

i cimiteri di Milano sono stati chiusi al pubblico a partire dal 2 aprile 2020, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con propria Circolare in data 01/04/2020;

il DPCM 26 aprile 2020, nel ribadire all'art. 1 che **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da** comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute ovvero per incontrare congiunti ammette le cerimonie funebri "*con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e, comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro*";

le indicazioni del Ministero dell'Interno riportate sul sito istituzionale (<http://www.governo.it/it/faq-fasedue>) consentono lo spostamento delle persone "*nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento*". Le medesime indicazioni affermano inoltre che "*come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura*".

alla luce di quanto sopra riportato, pertanto, la circolare del Min. Salute del 01/04/2020 deve intendersi non più attuale nella parte in cui, anche sulla scorta dei precedenti più restrittivi vincoli previsti dai DPCM antecedenti a quello del 26 aprile 2020 sopra citato, prevedeva la chiusura dei cimiteri;

fermo il divieto di assembramento, e stante la possibilità di celebrare cerimonie funebri, l'indicazione contenuta nella sopra menzionata circolare non può più ritenersi attuale;

CONSIDERATO che

per assicurare una graduale riapertura dei servizi, degli spazi e delle aree pubbliche, l'accesso ai cimiteri cittadini potrà essere consentito:

- dal 4 maggio 2020, agli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti, qualora detti operatori possano esercitare la propria attività in base a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle vigenti norme di protezione e tutela della salute;
- dal 5 maggio 2020, ai dolenti per consentire la visita ai defunti, nei giorni e negli orari ordinari di apertura e nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;

alle funzioni da svolgersi nelle cappelle religiose site all'interno delle strutture cimiteriali cittadine si applicano le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020; a carico dell'officiante l'onere di verificare la corretta applicazione delle misure precauzionali prescritte, quali il distanziamento sociale e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale;

alle funzioni da svolgersi nelle sale del commiato e negli spazi polifunzionali presenti negli altri cimiteri si applicano le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020; il richiedente l'utilizzo dello spazio verifica la corretta applicazione delle misure precauzionali prescritte, quali il distanziamento sociale e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale;

in considerazione delle necessità di consentire la massima operatività dell'impianto del Crematorio di Lambrate, anche sotto il profilo della disponibilità degli spazi per la movimentazione e conservazione dei feretri da avviare a cremazione, l'utilizzo della sala e degli spazi del commiato al servizio del Crematorio potrà riprendere dal prossimo 16 giugno 2020, nel rispetto delle specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;

l'accesso ai cimiteri cittadini motivato da ragioni non legate all'erogazione dei servizi funebri e cimiteriali, alla partecipazione a cerimonia funebre o alla visita dei defunti, quali visite/iniziativa con finalità di carattere artistico-culturale, potrà riprendere dal 2 giugno 2020, nel rispetto delle specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;

Atteso che l'art. 28 "Regole comportamentali" del vigente Regolamento dei Servizi Funebrari e Cimiteriali, approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in data 19/1/2015, prevede che:

"... (omissis)..."

Sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale,

... (omissis)

Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate.

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

1. la riapertura dei cimiteri cittadini, limitatamente alle seguenti attività e condizioni:

- dal 4 maggio 2020, agli operatori e imprese incaricate dai privati cittadini per la costruzione, manutenzione e decoro di sepolture, tombe e monumenti, qualora detti operatori possano esercitare la propria attività in base a quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle vigenti norme di protezione e tutela della salute;
- dal 5 maggio 2020, ai dolenti per consentire la visita ai defunti, nei giorni e negli orari ordinari di apertura e nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;
- dal 5 maggio per consentire l'utilizzo delle cappelle e delle sale del commiato, con l'eccezione della sala e degli spazi a servizio del Crematorio di Lambrate, con verifica del rispetto delle misure precauzionali prescritte a carico dell'officiante o del richiedente l'utilizzo dello spazio, in coerenza con le specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale e l'applicazione dei dispositivi di protezione individuale;
- dal 2 giugno 2020 per consentire gli accessi motivati da ragioni non legate all'erogazione dei servizi funebri e cimiteriali, alla partecipazione a cerimonie funebri o alla visita ai defunti, quali visite/iniziativa con finalità di carattere artistico-culturale, nel rispetto delle specifiche disposizioni

che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale e ciò sempre fatti salvi eventuali successivi divieti imposti da provvedimenti governativi o regionali;

- dal 16 giugno 2020 per consentire l'utilizzo della sala e degli spazi del commiato al servizio del Crematorio di Lambrate, nel rispetto delle specifiche disposizioni che la Direzione comunale competente assumerà per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale e di protezione individuale;
2. il personale dei cimiteri provvede a effettuare i controlli finalizzati al rispetto, all'interno dei cimiteri, delle norme che prevedono il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

